

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua | Presidente |
| dott. Antonio Caruso | Consigliere (relatore) |
| dott. Angelo Ferraro | Consigliere |
| dott. Giancarlo Astegiano | Primo Referendario |
| dott. Gianluca Braghò | Referendario |
| dott. Massimo Valero | Referendario |
| dott. Alessandro Napoli | Referendario |
| dott. Laura De Rentiis | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del 9 dicembre 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota con la quale il Sindaco del Comune di Cremeno (Lecco) ha chiesto un parere in merito all'applicazione di alcune disposizioni del D.L. 31.5.2010 n 78, convertito in Legge il 30/07/2010 n. 122.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del comune di Cremeno (Lecco);
Udito il relatore Antonio Caruso

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Cremeno ha posto alla Sezione un quesito in merito all'applicazione di alcune disposizioni del D.L. 31.5.2010 n 78, convertito in Legge il 30/07/2010 n. 122.

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Cremeno, la Sezione osserva quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Tavernerio rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è

motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va

conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Cremeno e oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che trattasi di un quesito in merito all'applicazione di alcune disposizioni del D.L. 31.5.2010 n 78, convertito in Legge il 30/07/2010 n. 122.

In conseguenza a quanto premesso, la richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Il Sindaco del Comune di Cremeno (Lecco) ha chiesto un parere in ordine all'applicazione di alcune disposizioni del D.L. 31.5.2010 n 78, convertito nella Legge n. 122 il 30/07/2010. In generale, l'Ente, non soggetto alle regole del Patto di Stabilità interno in quanto presenta un numero di abitanti inferiore a 5.000 abitanti, formula una serie di quesiti che vengono come di seguito puntualmente riportati.

1. Articolo 6, comma 7, del DL 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio n. 122)

Tale norma prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenze incluse quelle relative a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Tenuto conto che nella norma si fa riferimento specificatamente a studi ed incarichi di consulenza e non, in generale a tutti gli incarichi esterni, il Comune chiede se la riduzione prevista debba essere limitata alle ipotesi di studi e consulenze strettamente intese, ovvero, debba essere estesa a tutti gli incarichi individuali conferiti a seguito dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165.

2. Articolo 6, commi 8 e 9, del DL 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio n. 122)

Il comma 8 prevede che la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenute nell'anno 2009 per le medesime finalità, mentre il comma 9 vieta nell'anno 2011 di effettuare spese per sponsorizzazioni. Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale sostiene con regolarità iniziative quali convegni, manifestazioni sportive e culturali, sia direttamente che attraverso associazioni private senza fini di lucro, si chiede se la riduzione prevista dal comma 8 debba riguardare sia le iniziative gestite direttamente che quelle gestite da terzi, se ricade nella riduzione annua anche l'erogazione di contributi ad associazioni senza finalità di lucro e se possono essere distinte le spese di sponsorizzazione, di cui al comma 9, interamente vietate dai casi elencati nel comma 8, indicati in modo generico.

3. Articolo 14, commi 9 e 10, del DL 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio n. 122)

In materia di personale, il Comune, che ha autorizzato, nell'anno 2009, una mobilità di un

dipendente verso altro Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, chiede se la mobilità verificatasi nell'anno 2009 possa essere considerata comunque cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296, se tale cessazione possa essere ritenuta valida anche per l'anno 2011 e se sia possibile attivare, sempre nel medesimo anno, una procedura di mobilità in entrata, facendo salvo il rispetto del limite di spesa esistente all'anno 2004.

Infine ha sollevato dubbi interpretativi in merito alla determinazione della spesa attuale, da raffrontare con l'anno 2004, per quanto concerne la figura del Segretario Comunale.

In merito ai suddetti quesiti, la Sezione ritiene di formulare le seguenti considerazioni.

1. La ripartizione dei costi della spesa per le consulenze e per le collaborazioni autonome prescritta con il D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010 n. 122

L'art. 6, comma 7 della legge 3 agosto 2010, n. 122 recita: *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.*

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale...

La drastica riduzione degli stanziamenti di spesa storicizzati alla frazione di un quinto della spesa sostenuta per l'anno 2009 entra in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2011. Trattasi di norma a regime che fissa il *quantum* di spesa a tempo indeterminato prendendo come parametro finanziario l'anno 2009.

Al pari di ogni norma di riduzione "lineare" che si applica a partire da una certa data, la predetta disposizione finanziaria si estende in maniera indifferenziata su situazioni difformi premiando gli enti meno virtuosi che abbiano per mera occasione sostenuto un'ampia spesa per consulenze nell'anno 2009 e sacrificando gli enti più virtuosi che in quell'anno hanno contenuto le spese ovvero non le hanno sostenute affatto.

La disposizione si estende oggettivamente a tutti gli incarichi per studi e consulenze, ma tralascia il settore delle collaborazioni autonome, occasionali coordinate e continuative e gli incarichi di ricerca. Ne consegue la difficoltà interpretativa sulla portata della limitazione. Il legislatore ha inteso limitarla solo a tali soggetti d'incarico o ha utilizzato il termine in modo atecnico e onnicomprensivo?

Allo stato della legislazione questa Sezione propende per l'interpretazione letterale più restrittiva, soprattutto in virtù del richiamo alla responsabilità sanzionatoria tipizzata per

l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti prescritti dalla norma. Anche se la difformità fra la terminologia utilizzata nelle due norme finanziarie che si sono succedute (art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ed art. 6, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122), potrebbe essere superata in virtù di un'interpretazione sistematica che suggerisce l'equivalenza giuridica dei termini utilizzati ("collaborazioni autonome" nella disposizione della legge finanziaria per il triennio 2011 – 2013) ed il medesimo ambito oggettivo di materia.

Il dato testuale conforta l'osservazione che il taglio percentuale della spesa si riferisce non a quella stanziata ma quella effettivamente sostenuta, ovvero a quella effettivamente impegnata (anche se non erogata nell'anno di riferimento), per consulenze conferite nell'anno finanziario 2009. Il riferimento alla spesa sostenuta e non alla spesa stanziata quale denominatore della frazione su cui operare la riduzione, aumenterà ancora di più l'effetto di contenimento della spesa per consulenze

Le disposizioni sugli incarichi si applicano anche ad affidamenti conferiti a pubblici dipendenti oltre a soggetti esterni alla P.A.

Il riferimento del Legislatore al "fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", induce questa Sezione a ritenere che la riduzione del costo della spesa per gli affidamenti di incarichi debba essere considerata onnicomprensiva per ogni tipo di prestazione, con possibile esclusione di consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione. Va, pertanto, verificato, caso per caso, se il tipo di prestazione richiesto possa essere affidato a professionalità interne all'amministrazione.

La norma che è di dettaglio si applica a tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e, quindi anche agli enti locali. La tecnica legislativa adottata fa sorgere dubbi sulla compatibilità costituzionale per la fissazione di obblighi di dettaglio, posto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene lesivi dell'autonomia degli enti locali (confr. sentenza Corte Costituzionale n. 417 del 14/11/2005), con la conseguenza che il legislatore statale ha, da tempo, modificato, in linea di massima, la tipologia delle norme che introducono limiti nella materia di finanza pubblica che debbano essere assunte dagli enti locali, così come dalle regioni, prevedendo generalmente degli obiettivi e dei limiti di carattere generale che debbono essere disciplinati, in concreto, dagli enti interessati.

2. La riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e il divieto delle spese per sponsorizzazioni.

Il comma 8, art 6 del D.L. n. 78, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che la spesa annua per mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Con il suddetto comma, il Legislatore ha previsto una generale limitazione della spesa per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza stabilendo, da un lato che gli impegni non potranno superare il 20% di quanto destinato a questa finalità nel 2009 e precisando dall'altro che la norma si applica a tutte le amministrazioni che rientrano nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma

3, della legge 31/12/2009 n. 196.

Il successivo comma 9 dell' art. 6 del D.L. 78, convertito nella legge n. 122 del 2010 prevede che a partire dal 2011, le amministrazioni pubbliche previste nel conto economico consolidato della P.A. come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' art 1 della legge 31/12/2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

La disposizione citata utilizza il termine "sponsorizzazioni" in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale.

Non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio.

Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (cfr in ogni caso delibera n 1075 del 23 12.2010)

3. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 9 e 10, D.L. n. 78, convertito nella Legge 122, in materia di assunzione di personale

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione se procedere o meno a nuove assunzioni nel corso del 2011 attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

In merito alla problematica sottesa al quesito sopra indicato la Sezione si è più volte pronunciata. Da ultimo con la deliberazione n. 1062 del 20 dicembre 2010 la stessa ha ribadito che ai sensi dell'art. 1, comma 562 della legge 296/06, i comuni non soggetti al patto di stabilità devono contenere la spesa del personale entro il livello di quella sostenuta nel 2004 e possono procedere a nuove assunzioni nei soli limiti delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'ultimo periodo nella norma testè richiamata, per cui gli enti con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, devono rispettare in materia di spesa del personale il limite per cui detta spesa, <<al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali>>, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

In questo contesto, si ritiene pertanto di dover confermare gli indirizzi contenuti nelle precedenti deliberazioni (Lombardia n. 28/pareri/2008, n.33/pareri/2008, n. 244/pareri/2009) nelle quali è stato affermato che gli enti possono procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di precedenti rapporti di lavoro che siano avvenute a partire dall'anno 2004, purché

l'ammontare totale dei costi del personale, comprensivi delle nuove assunzioni, non sia superiore alla spesa sostenuta nel 2004.

Con riferimento alle modifiche normative intervenute nel corso dell'anno 2010, al fine di rispondere al quesito è sufficiente ribadire che la nuova disciplina contenuta nell'art. 14, commi 7 – 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122), nel solco della precedente impostazione normativa, detta regole differenziate per i Comuni soggetti al Patto con popolazione superiore ai 5000 abitanti, e per i Comuni non soggetti a detto vincolo finanziario con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il comma 9 dell'art. 14 cit. prevede la sostituzione del testo del co. 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008; conseguentemente la nuova disposizione recita che: *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*.

Questa Sezione, nel recente parere n. 995 del 18 ottobre 2010, ha avuto modo di chiarire che <<un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina in materia di personale introdotta dall'art. 14, co. 9 e 10 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010, implica che i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a partire dal 1° gennaio 2011 possano effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente, sempreché la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004>> (per le approfondite argomentazioni poste a sostegno di detta interpretazione si rimanda al testo integrale del parere testé citato; si veda anche Lombardia/963/2010/PAR del 21 ottobre 2010).

In merito al quesito: se la mobilità concessa al dipendente può essere considerata a tutti gli effetti una cessazione di rapporto lavorativo, è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Sezione nei pareri n 963, del 21/10/2010 e n 1062 del 23/12/2010, ove si è precisato che <<se, da un punto di vista giuslavoristico, il trasferimento per mobilità non comporta la cessazione del rapporto di lavoro in capo all'ente di provenienza e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro nell'ente destinatario del trasferimento, bensì la sua prosecuzione, dal punto di vista della disciplina della contabilità e finanza pubblica la mobilità può essere considerata cessazione. Per l'effetto, l'ente di destinazione può procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti nei quali può procedere a nuove assunzioni ed incrementi di personale>>. Pertanto, <<il trasferimento per mobilità è da considerarsi, da un lato, quale cessazione per l'ente cedente e, dall'altro, quale assunzione per l'ente subentrante>> (LOMBARDIA/768/2010/PAR del 12 luglio 2010, Lombardia/879/2010/PAR del 22 settembre 2010; nonché, più in generale, sulla mobilità in entrata ed in uscita si veda anche la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 53 dell'11 novembre 2010).

Per quanto concerne, infine, il quesito sulla determinazione della spesa attuale da raffrontare con l'anno 2004, per quanto riguarda la figura del segretario comunale, questa Sezione si richiama a quanto affermato nella recente delibera n. 1047 del 13.11.2010 che pur dichiarando l'inammissibilità del quesito prospettato, ha così concluso: "Il Comune deve adottare tutte le possibili forme organizzative che consentono il rispetto del contenimento della spesa del personale, in primo luogo, cercando una forma di collaborazione del segretario comunale che contenga per quanto è possibile la spesa ed eventualmente riducendo altre spese di personale."

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(cons. Antonio Caruso)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria
Il 10 gennaio 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)